



Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 59417 del 19 giugno 2015 con il quale è stata emessa informazione antimafia a carattere interdittivo nei confronti della “Fratelli Catalano s.r.l.” con sede a Calanna (RC) in via Imperio Inferiore n. 59/B;

RILEVATO che con prefettizia n. 62677 del 2 luglio 2015 è stato segnalato all’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania l’avvio del procedimento ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla Legge n. 114/2014, finalizzato all’eventuale adozione delle misure straordinarie di sostegno e gestione delle imprese destinarie di interdittiva antimafia;

PRESO ATTO che con nota n. 13576 del 3 luglio 2015 la citata Azienda ha riferito che “risulta l’esigenza di evitare interruzione nella erogazione di prestazioni di rilevante interesse ... di evitare danni economici sulla integrità del bilancio aziendale in quanto la citata società risulta riconoscere alla Azienda Ospedaliera Cannizzaro una percentuale del 27,82% sugli incassi annui maturati e risulta indeterminabile il lasso di tempo occorrente per il subentro di ulteriore concorrente, ancorché posizionato utilmente in graduatoria”;

ACQUISITE le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi presso questa Prefettura in data 17 luglio 2015, secondo le indicazioni di cui alle Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno alle imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, adottate dal Ministro dell’Interno e dal Presidente dell’A.N.A.C. in data 27



Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

gennaio 2015, con la partecipazione dei Rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della locale Direzione Provinciale del Lavoro, dell'Azienda Ospedaliera predetta nonché dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria;

RILEVATO

che nel corso della sopra citata conferenza dei servizi i Rappresentanti dell'Azienda Ospedaliera catanese hanno confermato il rilievo del servizio svolto dalla citata Società ed evidenziato la necessità di mantenere l'attività sia per la salvaguardia del proprio bilancio, anche in ragione del canone corrisposto, sia per la tutela dell'occupazione dei dodici addetti;

RITENUTO

, pertanto, che sussistono i presupposti per procedere all'adozione delle misure straordinarie di sostegno alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014;

RICHIAMATA

la nota del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 96960 del 26 luglio 2015, ove viene precisato, fra l'altro che "nel caso di specie, sembra sussistere pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà d'impresa, la continuità di un servizio indifferibile per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela del bilancio della citata Azienda sanitaria";

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla nomina di un amministratore cui attribuire i poteri e le funzioni degli Organi di amministrazione della "Fratelli Catalano s.r.l.", con



Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

contestuale sospensione dell'esercizio dei relativi poteri di disposizione e gestione dei medesimi ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 10 del D.L. n. 90/2014, limitatamente alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto pubblico per l'espletamento del servizio di parcheggi a raso ed in multipiano e servizio navetta dell'Ospedale Cannizzaro di Catania per una durata di sette anni e per un valore medio di incasso, su base annua, di € 402.000,00, con scadenza al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO , altresì, che l'Azienda Ospedaliera catanese, con nota n. 15313 del 6 agosto 2015 ha precisato, fra l'altro, che "la richiesta di applicazione delle misure straordinarie di gestione ... dovrebbe potere avere una durata, a parere di questa Amministrazione, di circa 12 mesi, al fine di consentire un ordinato avvio delle procedure di gara europea per la identificazione di un nuovo gestore";

RITENUTO di procedere alla nomina dell'amministratore straordinario in possesso dei previsti requisiti nonché di rilevante competenza professionale;

VISTO il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114:

DISPONE

per i motivi in preambolo indicati, la straordinaria e temporanea gestione della "Fratelli Catalano s.r.l.", sopra specificata, con contestuale sospensione dell'esercizio dei relativi poteri di disposizione e gestione degli Organi societari ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 10 del D.L. n. 90/2014,



Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

limitatamente alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto relativo all'espletamento del servizio di parcheggi a raso ed in multipiano e servizio navetta, aggiudicato con deliberazione n. 1338 del 9 giugno 2010, come modificata con deliberazione n. 1598/2012, per una durata di sette anni e con scadenza al 30 giugno 2017;

N O M I N A

L'Avvocato Distrettuale dello Stato in quiescenza Giuseppe di Gesu nato a Gagliano Castelferrato (EN) il 22 marzo 1945 quale amministratore straordinario cui vengono affidati i poteri e le funzioni degli Organi di amministrazione della "Fratelli Catalano s.r.l.", in relazione al contratto sopra indicato e per un periodo massimo di dodici mesi dall'insediamento.

Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso professionale per l'amministratore, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, con oneri a carico dell'impresa, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 del D.L. n. 32/2014.

Viene autorizzata, in base alla normativa vigente, la liquidazione delle spese inerenti all'incarico effettivamente sostenute e documentate.

Il Dirigente dell'Area I è incaricato della notifica del presente provvedimento e degli altri incumbenti necessari.

Il Commissario designato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.

11 agosto 2015

Il Dirigente Area 1
(Campolo)

Il Prefetto
(Sammarino)